



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 187/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. MASSIMO MONNI CONSIGLIERE
REGIONALE DEL PDL DI PERUGIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante: "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante: "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O. e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 1993, n. 29, S.O. e, in particolare, gli artt. 5 e 15;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione del sig. Massimo Monni, consigliere regionale del PDL di Perugia, trasmessa in data 10 maggio 2011 al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del sindaco di Perugia Vladimiro Boccali, in relazione all'avvenuta divulgazione ad opera dell'Agenzia di informazione quotidiana della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giunta Municipale di numerosi comunicati recanti il nome del Sindaco e l'attività da lui svolta;

VISTA la nota in data 11 maggio 2011 (prot. n. 2218), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha chiesto al Sindaco di Perugia di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito all'esposto del sig. Monni;

VISTA la nota in data 13 maggio 2011 (prot. n. 2291), trasmessa dal Comune di Perugia a firma del Sindaco, sig. Vladimiro Boccali, nella quale si precisa, in sostanza, che:

- a Perugia non è indetta alcuna consultazione elettorale;
- in ogni caso, rientra nei compiti dell'agenzia di stampa di un Comune riportare l'attività istituzionale svolta dal Sindaco.

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Umbria con nota del 20 maggio 2011 (prot. n. 24838), nella quale si propone l'archiviazione dell'esposto presentato dal Consigliere Monni, in quanto *"i fatti denunciati non si configurano come violazione alla disposizione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, così come interpretato dalla nota Agcom sopra richiamata"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge n. 28/00, non rileva la circostanza che il Comune di Perugia non fosse interessato dalle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO peraltro che i comunicati oggetto dell'esposto non possono essere qualificati come attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla legge n. 150/00, in quanto si tratta di articoli pubblicati sul proprio sito da AML, Agenzia di informazione quotidiana *on line* curata dall'Ufficio stampa del Comune di Perugia e rientrano pertanto nell'esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTA pertanto, la non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola